

STATUTO DEL CENTRO "IL CRISTALLO ARCOBALENO"

ASSOCIAZIONE CULTURALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Denominazione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile è costituita una libera associazione culturale, apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, denominata Centro "Il cristallo arcobaleno".

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'associazione è ubicata in Casalfiumanese (BO) in via Marsigliese n. 3/A.

Art. 3 – Scopo sociale

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura dell'ayurveda, dello yoga, della meditazione e delle tecniche energetiche e vibrazionali in genere quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aura soma, reiki, Emotional Freedom Techniques (EFT), cronoriflessologia spinale, cristalloterapia, aromaterapia, fiori di Bach, fiori himalayani, radiestesia e radionica, kinesiologia ecc., ;
- sviluppare il pieno potenziale di ciascun individuo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e l'apprendimento delle tecniche energetiche e vibrazionali;
- ampliare la conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, entri ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e

civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 4 – Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, ed in particolare:

✓ attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di films e documentari;

✓ attività associative: serate culturali ed incontri di approfondimento sulle tecniche energetiche o su argomenti comunque di interesse per i soci;

✓ attività sportive: esercizio di attività sportive dilettantistiche quali lo yoga;

✓ attività ricreative: gite turistiche e viaggi;

✓ attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione atti di convegni, di seminari, di corsi, nonché degli studi e delle ricerche compiute, diffusione di libri e supporti informatici;

✓ attività di formazione: corsi teorico/pratici per operatori, istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

Art. 5 – Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalle norme di legge.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

b) eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) contributi;

b) eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;

c) utile eventualmente derivante dalla gestione;

d) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare e le finalità.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

TITOLO III

SOCI

Art. 8 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che ne condividono lo scopo di cui all'art. 3 e che sono interessate alle attività di cui all'art. 4;
- i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelle dell'Associazione;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Sono previste due tipologie di soci:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.

Chi intende essere ammesso all'Associazione quale socio, dovrà presentare al Consiglio direttivo dell'Associazione una domanda scritta o una lettera e-mail contenente le generalità, nonché la dichiarazione di volersi attenere a quanto disposto dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'ammissione è riservata ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo e non ha

nessun costo per i soci onorari.

I soci ordinari, all'atto dell'ammissione, sono tenuti a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

La carica di socio onorario viene conferita dal Consiglio direttivo e si considera tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'annualità di iscrizione;
- b) per morosità (solo per i soci ordinari) e cioè a distanza di un mese dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta;
- c) per esclusione in seguito alla violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- d) per morte del socio.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione;

- il diritto di voto, ad eccezione dei soci che alla data della votazione sono minorenni;

- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

Art. 12 – Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale alla data di

convocazione della stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Gli argomenti dell'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio direttivo o da almeno dieci associati che faranno pervenire richiesta scritta in tal senso al Consiglio direttivo nel termine di tre giorni antecedenti la data di fissazione dell'Assemblea.

La data e il luogo delle assemblee sono stabilite dal Consiglio direttivo.

L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dei soci è fatto, a cura del Consiglio direttivo, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente data, ora, luogo ed argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera:

a) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;

b) sulla nomina ed il rinnovo delle cariche sociali;

c) sull'approvazione e la modifica di regolamenti interni dell'Associazione;

d) su tutto quant'altro le è attribuito per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e può essere tenuta trascorsa un'ora da quella di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera:

a) sullo scioglimento dell'Associazione;

b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data della convocazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne

faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.

Art. 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.

Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. In caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere a nuove nomine.

Il Consiglio direttivo dirige l'attività associativa, amministra il patrimonio dell'Associazione e rende conto del proprio operato all'Assemblea dei soci. In particolare:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- stabilisce l'importo delle quote associative annuali alla prima riunione dell'anno;

- delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione;

- decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;

- decide sugli investimenti patrimoniali;

- approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;

- stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati;

- procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell'Associazione nonché regola l'attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale;

- redige i regolamenti interni che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo ed all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando i poteri delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme

del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Casalfiumanese, 21 dicembre 2007

Il Presidente - Gasparri Silvia